

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla **revisione**¹ e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

¹ Esistono ancora leggi antecedenti l'entrata in vigore della Costituzione, tuttora in vigore, da revisionare ed eventualmente abrogare perché non conformi ai dettami costituzionali (Regi Decreti, articoli dei Codici Civile e Penale, etc.).